

ARMATA SAPIENTIA E COLLATIO*

Francesco Lucrezi**

SOMMARIO: 1.- *Armata sapientia*; 2.- *Scintillae divinarum notionarum*; 3.- *Studiosi iuris civilis*; 4.- *Mirabilis convenientia*.

1.- *Armata sapientia*.

È grande merito dell'Avvocato e filosofo napoletano Paolo De Angelis avere richiamato l'attenzione su un testo di straordinaria rilevanza di uno dei padri della moderna civiltà giuridica, nonché interprete finissimo della sapienza antica, Gianvincenzo Gravina: l'orazione *De juris prudentia*, pronunciata a Roma nel 1699, dedicata "ad studiosos juris civilis", poi inserita nella silloge delle *Orationes* pubblicata a Napoli nel 1723¹.

L'*oratio*, già tradotta e commentata da De Angelis nel volume da lui curato *Programma di edizione delle orazioni graviniane*², è stata fatta oggetto di nuove, acute riflessioni in un suggestivo saggio consegnato per la raccolta di scritti in onore del Maestro Francesco Paolo Casavola, in occasione del suo 90° compleanno³, intitolato *Cosa si debba intendere per "armata sapientia"*⁴. E le riflessioni contenute in tale contributo sono apparse tanto significative, e il titolo tanto suggestivo, che la locuzione *Armata sapientia* è stata scelta dal Comitato promotore delle onoranze come titolo dell'intera raccolta in onore di Casavola, che del pensiero di Gravina appare più che degno successore. E piace, al proposito, citare le parole conclusive di una lettera di ringraziamento inviata, proprio il giorno del suo genetliaco, 12 gennaio 2021, dall'insigne Maestro a tutti coloro (Editore, Comitato Promotore, Curatore, Autori, Redattori) che hanno voluto rendergli omaggio realizzando tale volume di onoranze:

"Il titolo della raccolta (*Armata sapientia*), come sapete, è tratto da una frase di Gianvincenzo Gravina, il cui significato è commentato nel saggio di Paolo De Angelis ospitato nella raccolta. Franchini e Lucrezi mi hanno chiesto se tale locuzione mi sembrasse adatta come titolo della silloge, motivando la scelta con la considerazione che quella da me dispensata sarebbe sempre stata, appunto, una "*armata sapientia*". Ho subito condiviso il loro suggerimento, non certo in quanto convinto di possedere alcuna *sapientia*, e tanto meno *armata*, ma perché l'espressione di Gravina mi pare pregevole di un importante insegnamento morale, che è nostro comune compito custodire e trasmettere alle future generazioni: i valori di "virtute e canoscenza" devono trovare, giorno per giorno, la forza di tradursi in alimento e collante della comunità civile; la *sapientia* non deve restare recintata nel cenacolo intellettuale, ma deve percorrere e irrorare la società vivente, combattere *armata* per la costruzione di una civiltà di giustizia, umanità, solidarietà".

* Contributo destinato agli Studi in onore di Pasquale Giustiniani.

** Docente di diritti antichi presso l'Università di Salerno e l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, e di diritto positivo presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

Dedico al Prof. Pasquale Giustiniani con alta stima, antica amicizia e profonda gratitudine.

¹ Jani Vincentii Gravinae *Orationes*, typis Felicis Mosca.

² Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2014. Il volume comprende la traduzione di tutte le orazioni (a cura di Stefania De Luca e Sebastiana Salerni), un'illuminante introduzione del curatore e la riproduzione anastatica di diverse pagine autografe di Gravina. Nell'ambito del programma di edizione, fu pubblicata, nel 2009 (ancora a cura di De Angelis, e sempre dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), nei Quaderni preparatori delle opere graviniane, una ristampa anastatica dell'edizione originale delle *Orationes*, in sole cinque copie.

³ "*Armata sapientia*". *Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione del suo 90° compleanno*, a cura di L. Franchini, Napoli 2021.

⁴ Pagg. 289ss.

Le due parole sono tratte da una frase nella quale il Gravina sintetizza, con parole di mirabile efficacia, quella che gli pare essere l'essenza e la grandezza del diritto romano: “*Quid enim est aliud jus Romanum, nisi ratio imperans, et armata sapientia, sententiaeque philosophorum in publica jussa conversae?*”. In tale domanda retorica appare scolpito l'invito a cercare la legittimità del diritto nella ragione, e non nella religione, così come a collegare teoria e prassi, e, soprattutto, a far sì che alla base delle leggi ci sia non la forza del potere, ma la sapienza della filosofia: il diritto romano è *ratio imperans* e *armata sapientia*, ed è l'insieme delle *sententiae philosophorum* trasformate in *publica jussa*.

Una “lezione umanistica e ideale”, quella di Gravina, nella quale “il fondatore della Scuola Romana, ... prelevando materiali e suggestioni dal classicismo giusnaturalistico, riassunse queste problematiche nella storica attualità del pensiero sulla difesa del diritto, dove la sapienza si fa atto di reazione giuridica e diviene, da sapienza, sapienza ‘armata’, sapienza come categoria concernente la possibilità e il potere di sostenere chi è oggetto di violazione nei suoi diritti più elevati, nelle aspettative propriamente umane”⁵. “Qui il sistema graviniano si mostra nel suo corso secolare, nella sua stessa complessità, dentro la quale le radici della filosofia pitagorica assumono la forma del diritto pubblico: una filosofia non inerme, armata di se stessa converge verso l'azione giuridica pubblica”⁶.

2.- *Scintillae divinarum notionarum*.

Nell'orazione, si può dire, la storia del diritto romano è ricapitolata come una grande *historia mundi*, nella quale tutto converge, e alla quale tutto conduce: le peregrinazioni degli ebrei esiliati; la divulgazione della parola di Dio attraverso l'evangelizzazione degli apostoli; l'attitudine dei Romani a rispettare e implementare i costumi dei popoli vinti, laddove non confliggenti con la legge di Dio; la loro capacità di correggere tutto quanto apparisse primitivo, barbaro, violento e contro natura (come l'incesto, la violenza privata, i sacrifici umani, la stessa guerra); i contatti con i Persiani; la creazione di un “diritto del mare”, comune a tutti i popoli della terra; la recezione e lo sviluppo della sapienza greca, allargata e resa comprensibile per l'intera umanità; l'edificazione di una scienza giuridica (quella di Sulpicio, Labeone, Capitone, Sabino, Nerva, Proculo, Modestino) fatta di logica, razionalità, equilibrio; le innovazioni dei diritti romano-barbarici; l'affermazione dell'impero romano cristiano di Carlo Magno; la nascita dell'umanesimo giuridico di Lorenzo Valla, Poliziano e Parrasio; i commenti di Cuiacio, Gotofredo, Fabro; la funzione del papato di Roma.

Un'apologia mirabile, che richiama, in qualche modo – come capacità di sintesi, forza evocativa, rapidità e accortezza degli accostamenti – quella realizzata nel sesto canto del Paradiso, interamente dedicato, com'è noto, al racconto di Giustiniano riguardo al volo sotterrianeo dell'aquila di Roma⁷. Come per Dante, così per Gravina non può esserci civiltà alcuna fuori del diritto di Roma e della sua *armata sapientia*.

La parabola della *iuris prudentia* è la stessa della civiltà umana, e quindi del mondo, e questa narrazione universale, nella visione di Gravina, poggia su due colonne portanti, entrambe volute dalla provvidenza divina, e ugualmente indispensabili, senza le quali la civiltà umana non esisterebbe:

⁵ De Angelis, *Cosa possa intendersi* 292.

⁶ *Op. ult. cit.* 293.

⁷ Per il cui significato, segnatamente sul piano giuridico, rinvio al mio saggio *Justice, Law and Revenge in the Justinian's Speech of Dante's Comedy. Short Remarks on the 6th 'Canto' of Paradise*, in *BIDR*. 111 (2017) 405ss.

l'esilio d'Israele e l'espansione dell'impero romano⁸. E se appare naturale, al tempo e negli ambienti del grande umanista, il collegamento tra Roma e cristianità, non altrettanto risulta la valorizzazione della lezione ebraica, che non sembra affatto limitata, come di consueto, a una mera funzione di *praeparatio evangelica*, ma risulta brillare di luce autonoma, forte di una propria specificità e autonomia. Sono stati gli ebrei, nel loro esilio, a diffondere tra i mortali la *ratio* del diritto divino, così come sono poi stati i romani, con le loro vittorie militari, a far conoscere quella del diritto umano⁹.

I Giudei, esuli dalla propria patria, in qualsiasi luogo della Terra siano approdati, avendo portato con sé i segreti (*arcana*) della legge divina, attraverso gli scambi commerciali e i rapporti di buon vicinato (*commercio atque consuetudine*) con moltissimi popoli (*plurimae gentes*), avrebbero irradiato ovunque "scintille di conoscenze divine" (*scintillas divinarum notionum*)¹⁰. È vero che, nella divulgazione di queste *divinae notiones*, non erano state del tutto superate le "tenebre" precedenti alla venuta di Cristo¹¹, ma Gravina non dà colpa di ciò agli ebrei, giacché resta il loro merito principale di avere fugato dagli animi dei sapienti la assurda superstizione (*absurda superstitio*) della *multitudo Deorum*¹². Quando, poi, si sarebbe diffusa la luce del Vangelo, nelle parole degli apostoli gli ebrei avrebbero riconosciuto le profezie dei loro profeti (*patrum suorum vaticinia*), mentre i sapienti degli altri popoli avrebbero coniugato il messaggio apostolico con le conoscenze acquisite attraverso le relazioni commerciali intercorse con gli israeliti¹³. "E così, mentre tesi nuove si coniugavano con le antiche, e la filosofia si raccordava con la religione, tutto il mondo si infiammò con prodigiosa velocità del culto del vero dio"¹⁴.

3.- *Studiosi iuris civilis*.

Dalla rappresentazione graviniana non traspare nessuna forma di pregiudizio antiebraico. C'è, è vero, il riferimento all'ottenebramento precedente alla venuta del Messia, ma questo non pare riferito specificamente all'ebraismo, quanto piuttosto all'umanità tutta. E il termine *superstitio* (correntemente usato, dalla patristica, così come nelle costituzioni imperiali del IV-VI secolo, per indicare la religione ebraica¹⁵) è invece qui riferito al politeismo, e quindi non certo all'ebraismo.

⁸ P. 95: *Divina providentia, qua universa ducuntur, atque gubernantur, cum omnibus aperiatur eventis; tum duabus hisce maximis humanarum rerum conversionibus, mirabiliter sese patefecit, dispersione scilicet, fugaque Iudaeorum, & victoriis Romanarum.*

⁹ *Ib.*: *Illis enim divini, at his humani juris inter mortales est ratio dsitributa.*

¹⁰ *Ib.*: *Judaei sane patria profugi, quocumque Terrarum penetrarent, cum divinae secum legis arcana deserrent, commercio, atque consuetudine plurimarum gentium, scintillas divinarum notionum longe, lateque diffuderunt.*

¹¹ *Ib.* 95s.: *...etsi non omnes ante Christum Tenebrae solvebantur...*

¹² *Ib.* 96: *tamen excessit e sapientiorum animis multitudo Deorum, cultusque illius absurda superstitio deflagavit.*

¹³ *Ib.* 96: *Unde orta post Evangelii luce, cum in Apostolorum vocibus ubique pervolantibus Judaei, patrum suorum vaticinia recognescerent, & exteri sapientes praeceptas, Judaeorum commercio, notionum cum Apostolorum nunciis contenerent.*

¹⁴ Trad. it. tratta dal citato *Programma delle orazioni graviniane*, a cura di De Angelis, p. 119. Testo originale (p. 96): *dum nova cum veteribus concurrebant, & philosophia cum religione conspirabat, universus Terraum Orbis mira celeritate ad veri Numinis cultum exarsit.*

¹⁵ Sul punto, per tutti, cfr. M. Amabile, "Nefaria Secta". *Sulla normativa imperiale "De Iudaeis" (IV-VI secolo) I-II*, Napoli 2018, Torino 2021, *passim*.

Ed è molto significativo che alla divulgazione del Vangelo vengano poi collegati due effetti distinti, in base all'identità di chi lo avrebbe recepito: gli ebrei non si sarebbero convertiti al cristianesimo, né sarebbero stati chiamati a farlo, ma avrebbero semplicemente riconosciuto nelle pagine dei Vangeli alcune delle profezie bibliche (cosa che in nessun modo urta con la fedeltà alla tradizione mosaica), mentre tutti gli altri, ossia i gentili (gli *exteri sapientes*) sarebbero stati agevolati nella comprensione del messaggio evangelico, in quanto parte dei suoi contenuti sarebbe stata resa loro già accessibile attraverso l'insegnamento ebraico, del quale, in virtù dei rapporti con i suoi praticanti, sarebbero già stati in parte messi a conoscenza. E, soprattutto, l'idea del Dio unico non sarebbe apparsa come una radicale e scandalosa novità, in quanto tutti gli uomini sarebbero già stati ad essa preparati, proprio dall'osservanza israelita.

Una visione, quella di Gravina, di alta nobiltà e spiritualità, dalla quale emerge verso il popolo e la tradizione d'Israele un atteggiamento improntato solo a rispetto, gratitudine e ammirazione, all'insegna dell'idea di un destino comune dell'umanità, chiamata, nella sua interezza, senza nessuna esclusione, a realizzare quei valori universali di diritto, giustizia e *armata sapientia* che sarebbero stati fecondati dalle *scintillae* di *divinae notiones* custodite nelle Sacre Scritture e disseminate, come semi preziosi, presso tutti i popoli della Terra con cui gli ebrei sarebbero entrati in contatto. Una concezione certamente non comune negli anni di Gravina (come anche nei tempi precedenti e seguenti), nei quali il rapporto tra ebraismo e cristianesimo era quasi sempre rappresentato, com'è noto, con parole e sentimenti profondamente diversi.

È evidente che Gravina, trattando temi legati al rapporto tra ragione e fede, scienza e religione, come anche al generale destino comune dell'umanità, era consapevole di muoversi su un terreno delicato, e dalle sue pagine (di questa *oratio* come delle altre, così come di quelle dei famosi *Originum iuris civilis libri tres*, che tanta influenza avrebbero esercitato sul pensiero politico e giuridico del Settecento¹⁶) pare emergere con evidenza una costante attenzione a non entrare in urto col potere ecclesiastico, nonostante la notevole indipendenza e autonomia di pensiero. E non è un caso che l'orazione *De iuris prudentia*, ove è raffigurata questa nobile e irenica descrizione del cammino dell'umanità, non sia dedicata a un'autorità politica o ecclesiastica (come, per esempio, l'orazione *De instauratione studiorum*, offerta al Pontefice Clemente XI, o quella *Pro Romanis legibus*, indirizzata "al grande re dei Moscoviti"), ma, semplicemente, "*ad studiosos juris civilis*": era quello, evidentemente, l'uditorio che il grande umanista riteneva degno della maggiore fiducia e considerazione, e innanzi al quale si sentiva più libero di esprimere apertamente il proprio pensiero.

4.- *Mirabilis convenientia*.

Ma quello che maggiormente interessa, in questa sede, sono undici parole della *oratio*: "*Hinc mirabilis illa Romanarum legum cum Mosaicis convenientia veteri Jurisconsulto animadversa*": "da qui - da questo grandioso cammino di civiltà - deriva la mirabile concordanza delle leggi romane con le leggi mosaiche rilevata dall'antico giureconsulto".

A cosa si riferisce Gravina? Nell'orazione non è specificato, e non risulta che la domanda sia stata posta e affrontata. Ma non paiono sussistere dubbi sul fatto che il riferimento sia alla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, anche detta *Lex Dei*, l'ignota operetta, lasciata incompiuta, di ignoto autore, incerta datazione, dubbia funzione, nella quale è contenuta una singolare raccolta, in sedici *tituli*, di alcune precetti mosaici, tratti dal Pentateuco, offerti in una traduzione latina originale

¹⁶ In generale sulla figura di Gravina, il suo pensiero e le sue opere, rinvio unicamente ai citati contributi di Paolo De Angelis, ove è indicata la principale dottrina in materia. Segnatamente sulla penetrazione e l'incidenza dei *Libri tres* negli ambienti intellettuali europei del XVIII secolo, per tutti, cfr. C. San Mauro, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un'appendice di scritti inediti*, Milano 2006.

(alquanto libera, e spesso distorta e deformante), di brani di giureconsulti romani (Gaio, Paolo, Ulpiano, Papiniano e Modestino ossia i cinque *prudentes* della “legge delle citazioni” di Valentiniano III, del 426¹⁷) e alcune costituzioni imperiali¹⁸. A cosa altro, altrimenti?

Intenzione dell'autore, secondo quanto abbiamo avuto modo di argomentare, pare essere quello di fornire al lettore quella che abbiamo definito una “comparazione assimilante”, ossia un confronto tra diritto ebraico e romano tendente a dare l'idea, anche attraverso non poche manipolazioni e forzature

¹⁷ Sul punto, per tutti, cfr. F. d'Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, IV ed. Napoli 2018, 122s.,

¹⁸ Al tema della cd. *Collatio*, e delle molteplici questioni ad essa collegate (data e luogo di composizione, identità dell'autore, fonti, trasmissione del testo, traduzione della parte biblica, funzione ecc.) ho finora dedicato nove volumi: *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' I*, Torino 2001; *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' II*, Torino 2004; *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' III*, Torino 2005; *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IV*, Torino 2007; *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' V*, Torino 2010; *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VI*, Torino 2012; *Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VII*, Torino 2015; *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VIII*, con un'appendice di Samuele Rocca, Torino 2017; *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IX*, con un due appendici di L. di Cintio e M. Amabile, Torino 2020.

All'argomento ho dedicato anche i seguenti articoli, alcuni dei quali confluiti, in parte, con modifiche, nei volumi menzionati: *L'uccisione del proprio schiavo nella 'Collatio'*, in *'Iuris vincula'. Studi Talamanca*, Napoli 2002; *"Auferes malum de Israel"*, in F. Botta, F. Lucrezi, G. Rizzelli, *Violenza sessuale società antiche cit.*, 1ss.; *Sul diritto ereditario nella diaspora occidentale tra quarto e quinto secolo*, in *Diritto romano attuale* 11 (giugno 2004) 65ss.; *'Lex Dei' e comparazione giuridica*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 15 (2005) 57ss.; *Violenza sessuale e testimonianza in diritto biblico: gli episodi di Giuseppe e Daniele*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Napoli 2006, 1ss., e in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, Napoli 2007, III, 1497ss.; *'Collatio' e traduzioni della Bibbia*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 16 (2007) 167ss.; *Ipotesi sulla 'Collatio' alla luce della traduzione di Deut. 18.9-14*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2008, 3021ss.; *Osservazioni sul titolo XVI della 'Collatio' (De legitima successione)*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 17 (2010) 473ss.; *A proposito di 'Collatio' 14.1.1 ("De plagiariis")*, in *Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philip J Thomas, Fundamina, Editio specialis*, Pretoria, 2010, 197ss.; *"Mechashefeh lo tekhayeh" ("non viva la strega")*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 18 (2012) 369ss.; *Il 'plagium' nella 'Collatio'*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 19 (2013), 703ss.; *Dalle Dieci Parole ai Dieci Comandamenti. Ebraismo, cristianesimo e codificazione del diritto*, in F. Lucrezi, M. Marazzi, A. Visconti, *Oralità e scrittura*, Napoli 2013, 7ss. e, con modifiche, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Napoli 2013, 492ss.; *Ancora sulla data della "Collatio legum Mosaicarum et Romanarum"*, in *Liber amicorum. Studies in honour of Guido Tsuno*, Frankfurt am Main 2013, 193ss.; *Il procurato incendio nelle "Leges Romanae barbarorum" e nella 'Collatio'* (con L. Minieri), in *Atti Acc. Rom. Cost.* 20 (2014), 459ss.; *"Atroces abactores" (con L. Minieri)*, in *SDHI.* 81 (2015) 97ss.; *Sul furto di terra nel Tardo Antico*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 22 (2017) 235ss.; *A proposito di deposito, furto e giuramento nel libro dell'Esodo e nella 'Collatio'*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Torino 2018, II, 185ss. e in *Koinonia* 42 (2018) 3ss.; *Le dodici tracce del collazionatore*, in *AUPA.* 61 (2018) 343ss.; *La voce del collazionatore*, in *Studi in onore di Pasquale Stanzone I*, Napoli 2019 e su *Iura & Legal Systems* 5 (2018); *Ipotesi su un'interruzione*, in *Koinonia* 44/1 (in onore di L. De Giovanni) 2020, 901ss.; *Comments on Title XVI ("De legitima successione") of "Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum"*, in *Hereditas. Ius Romanum* 1 (2020) 251ss. (in bulgaro).

testuali, che i due ordinamenti mostrino una coincidenza di fondo, e che il secondo derivi dal primo, o sia comunque ad esso conforme. O, forse, che la legge umana derivi, o non confligga – o non debba confliggere - con quella divina. Lo schema dell’opera ricalca, sia pure in modo disordinato e confuso, quello del Decalogo, che pare così assurgere a universale ed eterno *fons fontium* di ogni diritto. Come abbiamo detto, la datazione dell’opera è ignota, così come il luogo di redazione e l’identità del suo autore, e Gravina non ci dà, su questo piano, nessun aiuto. Da queste sue undici parole, però, ricaviamo alcune informazioni che, in ragione dell’altissima autorità dell’autore dell’*oratio*, vanno tenute in grande considerazione.

a) La prima è che la *Collatio* – pur essendo sempre stata considerata un fonte ‘minore’, di trascurabile importanza – fa parte a pieno titolo di questa “marcia trionfale” del diritto romano, di questo grande cammino di civiltà e giustizia, tanto da essere menzionata, e con toni di alta ammirazione, in una sintesi necessariamente ristretta, dalla quale risultano escluse opere ben più celebri e blasonate. E ciò, per chi abbia dedicata allo studio della *Lex Dei* buona parte della propria esistenza, non può non essere motivo di soddisfazione.

b) La seconda è che Gravina mostra di confermare l’idea che lo scopo dell’opera consiste nella dimostrazione di una “*convenientia*”, di una “concordanza” di fondo tra le leggi romane e quelle mosaiche. Il diritto romano è grande perché coincide con la legge di Mosè, con il volere di Dio. Altre spiegazioni che sono state proposte non corrispondono alla visione della *oratio*.

c) La terza è la scarna indicazione con cui l’umanista fa riferimento all’ignoto autore della silloge: *vetus jurisconsultus*, “antico giureconsulto”. Sull’identità dell’ignoto autore, com’è noto, sono state avanzate le ipotesi più disparate: rabbino, sacerdote, vescovo, avvocato, scolaro, erudito... Ma Gravina ci dà un’indicazione diversa, su cui è necessario riflettere: si tratta di un *jurisconsultus*, impegnato nella costruzione dell’*armata sapientia* del diritto romano, ossia dell’umana civiltà. Tale *sapientia* nasce dalla legge mosaica, ma per poi distaccarsene, per diventare *ratio imperans*, e alimentare quel sapere filosofico che, esso solo, è atto a dare legittimità ai *publica jussa*.

Il *vetus jurisconsultus*, così, ci appare anche nelle vesti di *philosophus*, autorizzato, in quanto tale, a porre una pietra importante lungo la strada maestra della romana *juris prudentia*, che, a sua volta, è parte integrante del più ampio cammino salvifico dell’intera umanità.

Abstract

In the *Oratio de juris prudentia*, written in 1699 and dedicated “*ad studiosos juris civilis*”, Gianvincenzo Gravina, close to the main important sources of Roman legal science, refers also to “*mirabilis illa Romanarum legum cum Mosaicis convenientia veteri Jurisconsulto animadversa*”. This reference must be intended as related to the so called *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, and this high consideration is an important sign of the relevance tributed to this particular work in the times between XVII and XVIII century. Furthermore, the definition of the unknown author as *jurisconsultus* must be used as a significant argument in the scientific discussion about the author of the *Lex Dei*.

Nella sua *Oratio de juris prudentia*, scritta nel 1699 e dedicata “*ad studiosos juris civilis*”, Gianvincenzo Gravina, accanto a molte tra le più importanti fonti della giurisprudenza romana, fa anche riferimento a una “*mirabilis illa Romanarum legum cum Mosaicis convenientia veteri Jurisconsulto animadversa*”. Tali parole stanno evidentemente a indicare la cd. *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, e l’alta considerazione di tale opera rappresenta un importante segnale della rilevanza attribuita a tale particolare opera negli anni a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. E

va anche sottolineata la definizione dello sconosciuto autore quale *jurisoconsultus*, un dato che rappresenta un significativo argomento all'interno del dibattito scientifico sull'autore della *Lex Dei*.